

# **STATUTO “OPERA CARDINAL FERRARI ETS”**

## **PREMESSA**

Sul declinare dell'anno 1920, quando appariva imminente la fine dell'amatissimo Cardinal Andrea Carlo Ferrari, Arcivescovo di Milano, sorse spontaneo il desiderio in molti cittadini della diocesi milanese di offrire al grande Pastore, venerato e amato, l'ultimo conforto e di perpetuarne poi la memoria, creando, intitolato a Suo Nome, un Ente di assistenza morale, sociale e culturale, così come a lungo Egli aveva vagheggiato con esemplare spirito di fervido interessamento pastorale e apostolico.

In una riunione del 24 Gennaio 1921 i promotori, fondatori e benefattori costituirono ad unanimità l'Opera Cardinal Ferrari, approvandone contestualmente lo Statuto e deliberando di chiedere al Governo del Re il riconoscimento in Ente Morale. Detto riconoscimento fu concesso con R.D. 4 Agosto 1921 insieme all'approvazione dello Statuto.

L'Opera Cardinal Ferrari ETS è posta sotto l'alto patronato dell'Arcivescovo di Milano e del Presidente pro-tempore della Compagnia di San Paolo.

Il Successore del beato cardinal Ferrari e il Superiore generale della Compagnia sono i custodi e i garanti delle idealità che ispirarono il patto fondativo dell'Opera e si impegnano a preservare nel tempo quei valori di accoglienza, solidarietà e promozione dei più deboli, da sempre incarnati nell'Opera attraverso le sue molteplici attività ed iniziative.

La premessa fa parte integrante dello Statuto.

## **Art. 1 DENOMINAZIONE**

L' "Opera Cardinal Ferrari ETS" (in breve OCF ETS), di seguito anche l'"Opera", è un Ente Morale con personalità giuridica di diritto privato (ai sensi dell'art. 12 del C.C., come da delibera della Giunta Regione Lombardia n° 5/20266 del 24/3/1992) nonché un Ente del Terzo settore, in quanto disciplinata dal presente statuto e dal d.lgs. 117/2017.

Non persegue alcuna finalità di lucro ed ha durata illimitata.

Ha sede legale a Milano. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune non comporta la modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti nonché ai registri nei quali è iscritta.

Persegue le proprie finalità esclusivamente nell'ambito della Regione Lombardia.

## **Art. 2**

### **SCOPI ISTITUZIONALI**

L'Opera Cardinal Ferrari ETS non ha scopo di lucro e ispirandosi ai suoi originari valori, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, intende:

- promuovere l'assistenza educativa e sociale in favore di persone in difficoltà, i Carissimi;
- assicurare loro l'accoglienza presso il proprio Centro Diurno;
- favorire una promozione umana e universale della persona (senza distinzione di sesso, di razza, di lingua e di religione) nel solco della tradizione cristiana, della dottrina della Chiesa Cattolica e del suo magistero, in particolare seguendo i dettami del carisma Paolino;
- favorire e diffondere la cultura filantropica;
- favorire e diffondere la cultura del dono.

## **Art. 3**

### **ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE**

L'Opera Cardinal Ferrari ETS, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Opera intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. realizzare e gestire un centro di accoglienza diurna, con mensa quotidiana gratuita, guardaroba e assistenza igienico-sanitaria, sale di ritrovo con la presenza di animatori culturali, ufficio di segretariato sociale, a favore di persone anziane o non in grado di svolgere attività lavorativa e prive di sostentamento o senza abitazione o senza dimora;
2. svolgere assistenza anche a domicilio a persone anziane in difficoltà per indigenza, abbandono o altro;
3. gestire strutture di accoglienza residenziale per persone colpite da grave disagio abitativo e sociale;
4. realizzare e gestire delle case di riposo in collaborazione con i servizi operanti nel territorio;
5. promuovere propri progetti e iniziative, anche in collaborazione o associazione con altre istituzioni, ivi comprese quelle da essa direttamente costituite;
6. promuovere e sostenere la cultura della donazione, assistendo coloro che intendono donare e offrendo la possibilità di costituire al proprio interno fondi patrimoniali con caratteristiche e finalità specifiche.

L'Opera collabora con gli Enti pubblici territoriali, le parrocchie e con altre organizzazioni che svolgono attività coerenti e complementari con le finalità istituzionali della stessa.

#### **Art. 4 ATTIVITÀ DIVERSE**

L'Opera Cardinal Ferrari ETS può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 5 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne in bilancio il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art.13, c. 6, del D.lgs. 117/2017.

#### **Art. 5 ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO**

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione. Le attività dei volontari sono

incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Opera. Tutti coloro che prestano attività di volontariato sono assicurati per gli eventi per i quali la legge volta per volta vigente prescrive l'obbligo in tal senso. L'Opera, previa delibera del consiglio di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

## **Art. 6 ORGANI DELL'ENTE**

Sono organi dell'Opera Cardinal Ferrari ETS:

- a. il Comitato di indirizzo;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d. l'Organo di controllo.

Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di indirizzo non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute a motivo del loro ufficio.

## **Art. 7 COMITATO DI INDIRIZZO E COMPITI**

Il Comitato di Indirizzo è costituito da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, tutti nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente dell'Opera che lo presiede.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente la riunione è presieduta dal membro più anziano di età.

Il Comitato si raduna almeno una volta all'anno e quando ne sia stata fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Comitato suggerisce iniziative per lo sviluppo e il consolidamento dell'attività dell'Opera e del suo patrimonio; segnala al Consiglio di Amministrazione l'emergere di nuovi bisogni e le possibili strategie per affrontarli, anche ricercando opportune collaborazioni con Enti, pubblici o privati, operanti sul territorio; promuove la valorizzazione del volontariato all'interno dell'Opera; ricerca e suggerisce forme nuove di finanziamento delle attività dell'Opera; esprime pareri consultivi sui bilanci preventivi e consuntivi prima della loro definitiva approvazione e sulle modifiche di Statuto.

I membri del Comitato durano in carica cinque anni, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio in corso alla scadenza dell'incarico, e sono rieleggibili.

Le adunanze del Comitato sono valide con l'intervento della metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti. Delle sedute si

redige un verbale in apposito registro sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo designato, anche esterno al Comitato.

I membri del Comitato che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consecutive decadono dalla carica.

Verificandosi delle vacanze per morte, dimissioni od altra causa qualunque, il Comitato sarà reintegrato per nomine da farsi da parte del Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente dell'Opera.

## **Art. 8**

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'Opera Cardinal Ferrari ETS è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri.

Tre consiglieri sono nominati dall'Arcivescovo di Milano; un consigliere è nominato dal Presidente pro-tempore della Compagnia di San Paolo; un consigliere è nominato dalla Fondazione Caritas Ambrosiana; il Presidente del C.d.A. è nominato tra questi dall'Arcivescovo di Milano, sentito il Presidente pro-tempore della Compagnia di San Paolo.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Tutti i consiglieri si impegnano a condividere finalità e scopi dell'Opera.

I consiglieri durano in carica cinque anni, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio in corso alla scadenza dell'incarico, e sono rieleggibili. Verificandosi delle vacanze durante il mandato, il Consiglio sarà reintegrato con il rispetto dei criteri di designazione sopra indicati. I membri così nominati dureranno in carica fino alla scadenza prevista.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno entro i termini previsti dalla legge per la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo. Il Consiglio stesso potrà essere radunato, inoltre, tutte le volte che lo ritenga opportuno il Presidente, ovvero su domanda scritta e motivata di almeno tre consiglieri.

Le adunanze del Consiglio sono valide con l'intervento di almeno tre consiglieri e comunque le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Delle sedute si redige un verbale in apposito registro sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo designato, anche esterno al Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consiliari consecutive decadono dalla carica.

L'adunanza del Consiglio è convocata, anche fuori della sede dell'Opera purché in Italia, a cura dell'organo amministrativo, in via alternativa:

- con lettera raccomandata A/R o PEC spedita almeno otto giorni prima;
- con avviso consegnato a mano almeno tre giorni prima;
- con telegramma o messaggio di posta elettronica inviati almeno tre giorni prima ad ogni membro, ai recapiti da questi indicati;
- con ogni mezzo comunque in grado di assicurare la prova della tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o collegati, anche dall'estero, ovvero, salvi i casi in cui è richiesta la verbalizzazione notarile, è possibile tenere le riunioni dell'adunanza esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione e ciò nel rispetto dei limiti di legge e comunque alle seguenti condizioni:

- che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri dell'organo;
- che sia consentito al presidente del Consiglio di Amministrazione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi dell'adunanza oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare ovvero deve contenere il giorno e l'ora, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Laddove sia necessaria la verbalizzazione notarile, è richiesto che sia previsto un luogo fisico di convocazione e svolgimento della adunanza e che almeno il Presidente ed il Notaio siano presenti in detto luogo.

## **Art. 9**

### **POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione cura la programmazione e l'attuazione delle varie iniziative dell'ente, ne determina contenuti e

regolamenti, approva il bilancio nella forma preventiva e consuntiva e delibera gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresi gli incrementi patrimoniali.

Il Consiglio di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'Opera nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione delibera le modifiche allo Statuto. Prima che il Consiglio di Amministrazione deliberi qualsiasi modifica dello statuto sociale, il progetto di modifica deve essere preventivamente sottoposto al parere consultivo dell'Arcivescovo di Milano e del Presidente pro-tempore della Compagnia di San Paolo.

Il parere di cui al comma precedente, pur non vincolante, deve essere espresso per iscritto e comunicato all'organo amministrativo entro la data prevista per la deliberazione che approva la modifica statutaria. L'organo amministrativo è tenuto a fornire la prova della richiesta del parere preventivo.

Il parere di cui al comma precedente ha natura meramente consultiva e non vincolante e non incide sulla validità delle deliberazioni assembleari eventualmente adottate.

L'organo amministrativo cura che il parere, ove espresso, sia allegato o richiamato nel verbale dell'adunanza convocata per l'approvazione della modifica statutaria.

La mancata acquisizione o produzione del parere non preclude in alcun modo la possibilità di deliberare né incide sulla validità o sull'efficacia della deliberazione medesima, purché risulti documentata l'attivazione della procedura di richiesta del medesimo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri solo per specifici poteri e nei limiti e con i contenuti stabiliti preventivamente con delibera del Consiglio stesso assunta nelle forme di legge.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta del Presidente, un Direttore scelto anche tra persone esterne al Consiglio. In sede di nomina il Consiglio di Amministrazione ne determina compiti e natura del rapporto.

Il Direttore, così nominato, può partecipare, ove chiamato, ai lavori del Consiglio con voto consultivo.

Spetta al Consiglio di Amministrazione nominare, se del caso, l'Assistente spirituale dell'Opera, previo gradimento espresso da parte dell'Arcivescovo di Milano. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare sentito l'Arcivescovo di Milano e il Presidente pro-tempore della Compagnia di San Paolo il conferimento del titolo di Presidente

Onorario a vita dell'Opera a persona che abbia acquisito particolari benemerienze nel servizio reso a favore dell'Opera; il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio stesso con solo voto consultivo.

#### **Art. 10**

##### **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Opera Cardinal Ferrari ETS di fronte a terzi e in giudizio.

Viene nominato dall'Arcivescovo di Milano, sentito il Presidente pro-tempore della Compagnia di San Paolo; dura in carica cinque anni dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione e può essere rieletto senza limitazione alcuna.

Spetta al Presidente dell'Opera:

- a) determinare l'Ordine del Giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione, radunandolo almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e ogni volta che se ne presenta la necessità;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) curare l'amministrazione dell'Opera, con facoltà di farsi sostituire, per singoli atti, conferendo specifica delega;
- e) stimolare lo sviluppo di attività finalizzate al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Opera;
- f) esercitare la sorveglianza sull'andamento economico-gestionale dell'Opera;
- g) assumere, nei casi d'urgenza, ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'Opera sottoponendo gli stessi alla ratifica entro la seduta successiva del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento i suoi poteri sono assunti dal Consigliere più anziano per età.

#### **Art. 11**

##### **ORGANO DI CONTROLLO**

L'Organo di Controllo è composto da tre membri, uno nominato dall'Arcivescovo di Milano, uno, con l'ufficio di Presidente del Collegio, nominato dal Presidente pro-tempore della Compagnia di San Paolo mentre il terzo è cooptato dai primi due, previo gradimento espresso dall'Arcivescovo di Milano e dal Presidente pro-tempore della Compagnia di San Paolo.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai membri. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Spetta all'Organo di Controllo garantire la correttezza della gestione amministrativa dell'Opera, controllare la contabilità e l'esattezza del bilancio e presentare relazione annuale all'Arcivescovo di Milano, al Presidente pro-tempore della Compagnia di San Paolo e al Presidente del C.d.A. in merito alla rispondenza del bilancio con gli scopi istituzionali dell'Opera.

I membri dell'Organo di Controllo durano in carica cinque anni, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio in corso alla scadenza dell'incarico, sono rieleggibili e possono assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti potrà essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro; in mancanza dell'attribuzione all'Organo di Controllo della revisione legale dei conti, il C.d.A. dovrà deliberare la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

## **Art. 12 LIBRI SOCIALI**

L'Opera ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro delle adunanze del Comitato di Indirizzo;

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- d) il libro dei volontari contenente i nominativi di coloro che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Opera.

I libri di cui alle lettere a), b), d) sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I verbali, del comitato d'indirizzo e del consiglio di amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente del singolo organo e da un segretario.

### **Art. 13 PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Opera Cardinal Ferrari ETS è costituito da beni mobili e immobili risultanti dall'inventario redatto e approvato dal Comitato Permanente il 25 giugno 1993 e successive variazioni e integrazioni.

Il patrimonio potrà inoltre essere incrementato con:

- donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili e immobili pervenuti all'Ente e destinati dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;
- lasciti e donazioni libere e con destinazione vincolata;
- acquisizione di Fondi Patrimoniali da altri Enti impegnandosi a mantenere, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Il mutamento nella composizione dei cespiti patrimoniali non comporta modifiche statutarie.

### **Art. 14 RISORSE ECONOMICHE**

Le entrate economiche dell'Opera sono rappresentate da:

- a) contributi dei promotori dell'Opera;
- b) contributi e finanziamenti pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni, lasciti testamentari, legati ed oblazioni non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;

- f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- g) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2, D.lgs. 117/2017;
- h) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- i) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
- l) l'Opera può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **Art. 15 ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio di amministrazione e devono essere approvati entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Qualora sussistessero particolari esigenze, il Consiglio di Amministrazione potrà essere convocato per tale approvazione entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 117/2017 con l'obbligo, ove applicabile, di depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore nei termini e secondo le modalità di legge.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede l'approvazione del bilancio sociale da parte del consiglio di amministrazione. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La bozza del bilancio preventivo è elaborata, discussa e approvata dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di dicembre di ogni anno.

### **Art. 16 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

L'Opera ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Opera, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 17**

#### **ESTINZIONE SCIoglIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore avente analoga natura giuridica e analogo scopo, individuato dal Consiglio di Amministrazione - sentiti l'Arcivescovo di Milano e il Presidente pro-tempore della Compagnia di San Paolo - che nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri, in ogni caso in conformità alle previsioni ed alle modalità di cui al d.lgs. 117/2017.

#### **Art. 18**

#### **MODIFICHE ALLO STATUTO**

Ferma l'osservanza delle norme di legge, il presente Statuto potrà essere modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, assunta con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti il Consiglio, fermo quanto previsto al precedente articolo 9.

#### **Art. 19**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia oltre ai principi generali dell'ordinamento giuridico.